

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 20 febbraio 2007, prot. n. 2653/1.3.16

Incompatibilità vicesindaco.

Il Comune ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito all'esistenza della causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un amministratore locale che riveste, altresì, la carica di presidente di una pro loco.

Specifica l'Ente che la pro loco ha esercitato l'attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'ufficio di informazioni turistiche (IAT) sulla base di una convenzione stipulata con il Comune e scaduta in data 31 dicembre 2006. Alla data odierna il Comune non ha proceduto a rinnovare la convenzione di cui trattasi né a stipulare altre forme di accordo con l'associazione per l'esercizio dell'attività indicata.

Premesso un tanto il Comune chiede:

1 - se, nei confronti dell'amministratore locale che riveste, altresì, la carica di presidente della pro loco, debba ritenersi sussistere la causa di incompatibilità anche dopo la scadenza della convenzione;

2 - se la pro loco possa gestire l'attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'ufficio di informazioni turistiche (IAT) in modo autonomo, senza l'intermediazione dell'Amministrazione comunale.

In relazione al primo quesito, si osserva come, con la scadenza della convenzione stipulata tra Comune e associazione, sia venuto a cadere il vincolo da cui trae origine, per l'amministratore locale, la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2, del D.lgs. 267/2000.

Ne segue che nessuna incompatibilità può ritenersi sussistere una volta cessata l'attività prestata dalla pro loco nell'interesse del Comune, attività nella quale l'amministratore comunale "aveva parte, direttamente o indirettamente".

Del resto l'articolo 63, comma 1, n. 2, del D.lgs. 267/2000 è chiaro nel sancire la causa di incompatibilità con riferimento al solo periodo di vigenza del rapporto svolto in conflitto di interessi dall'amministratore, venendo essa a cadere una volta cessato tale rapporto.

In relazione al secondo quesito posto, si rileva come la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, in tema di funzioni di tutela, di informazione e di accoglienza turistica, in aggiunta alla competenza comunale¹, prevede la possibilità, anche per la TurismoFVG, di istituire gli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Gli IAT, in tal modo costituiti, assicurano i propri servizi anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco².

La legge regionale, inoltre, all'articolo 26, attribuisce, altresì, una competenza autonoma alle Pro-loco stabilendo che: "Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano".

Ne segue che la legge regionale contempla una pluralità di strumenti per lo svolgimento della funzione in oggetto i quali non richiedono necessariamente la partecipazione del Comune e che coinvolgono, invece, le associazioni Pro loco.

¹ L'articolo 25, comma 2 della Lr 2/2002 prevede che: "I Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, svolgono in via esclusiva le funzioni di informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di sportelli informativi denominati «TurismoFVG». I Comuni inoltre svolgono [...] attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza."

² In tal senso articolo 24 Lr 2/2002.